Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — L. 0,60

Anno LXV — **Roma — Venerdì 12 dicembre 1924** — **Numero 289**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	30	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*: all'estero *L. 1,20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale »** — **Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganasi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso (*) — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *Arturo Mondovi.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano - *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Narelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*). — Ravenna - *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria - *P. D'Angelo.* - Reggio Emilia *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Friuli - *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1966.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 1938.

Disposizioni circa l'impiego delle materie coloranti nelle sostanze alimentari e negli oggetti d'uso personale e domestico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 115 e 218 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;
Veduto il R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;
Veduto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 76, sui colori nocivi;
Ritenuta la necessità di disciplinare in modo più rispondente alle necessità della pratica e più conforme alle attuali cognizioni scientifiche, le norme per l'impiego dei coloranti nelle sostanze alimentari e negli oggetti di uso:
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono ritenuti nocivi tutti i coloranti artificiali organici eccetto i seguenti:
A) Giallo naftolo S. (Giallo acido — Citronina A) — Sale sodico o potassico dell'acido dinitronaftolsulfonico.
B) Crisoidina — Cloridrato di diaminoazobenzolo.
C) Sudan I. (Arancio G. — Arancio solubile nei grassi — Arancio insolubile di anilina) — Anilinazo β naftolo).
D) Tartrazina (Giallo di idrazina — Giallo tartarico) — Sale sodico dell'acido 3. carbossi - 5. Pirazolone - 1. p. fenilsulfonico - 4. idrazon p. fenilsulfonico.
E) Arancio I. (Arancio S. — Arancio n. 1. — Arancio R. extra - Naftolarancio) — Sale sodico dell'acido p. sulfanilazo α naftolo.
F) Bordeaux B (Rosso solido B) — Sale sodico dell'acido naftilaminazo — 2. naftol — 3. 6. disulfonico.
G) Ponceau 2R. (Rossoxilidina — Ponceau xilidina) — Sale sodico dell'acido xilidinazonaftol - 3. 6. disulfonico.
H) Ponceau 3R. (Rosso cumudina — Ponceau cumidina) — Sale sodico dell'acido pseudocumidinazo 2. naftol - 3. 6. disulfonico.
I) Rosso scarlatto Vittoria (Ponceau 4R. — Scarlatto Vittoria 4R. extra) — Sale sodico dell'acido naftionazo - 2. naftol - 6. 8. disulfonico.
L) Ponceau 6R. — Sale sodico dell'acido naftionazo - 2. naftol - 3. 6. 8. trisulfonico.
M) Eritrosina (Pirosina — jodoeosina) — Sale sodico o potassico della tetraiodofluoresina.
N) Eosina (Eosina solubile in acqua) — Sale sodico o potassico della tetrabromofluorescina.
O) Flossina — Sale sodico o potassico della diclorotetrabromofluorescina.
P) Bleu anilina (Bleu genziana — Bleu opale — Bleu solubile all'alcool) — Cloridrato o solfato od acetato della trifenilrosanilina.
Q) Bleu solubile all'acqua — Sale sodico od ammonico o di calcio dei derivati sulfonici della trifenilrosanilina o trifenil p. rosanilina.
R) Verde luce (Verde acido S. O. F. — Verde luce S. — Verde luce giallastro) — Sale sodico o di calcio dell'acido dietil. dibenzil. trifenilcarbinol. trisulfonico.
S) Verde malachite (Verde nuovo — Verde Vittoria — Verde diamante — Verde stabile — Verde benzoile) — Ossalato del tetrametil di. p. amidotrifenilmetano.
T) Violetto metile (Metil violetto — Violetto di Parigi) — Cloridrato di tetra. penta. ed esametil. p. rosanilina.
U) Carminio d'indaco — Indigotin. disulfonato sodico.
Sono, inoltre, ritenuti nocivi tutti i coloranti naturali organici eccetto i seguenti:
A) I coloranti della frutta e delle radici alimentari e le lacche di alluminio che si ottengono da detti coloranti.
B) Zafferano.
C) Curcuma.
D) Oriana (ananatto).
E) Alcannina (acunsina).
F) Cocciniglia e rosso di cocciniglia.
G) Legno sandalo.
H) Oricello e pasta di oricello.
I) Clorofilla.
L) Indaco (anche sintetico).
M) Succo di liquirizia.
N) Caramello.
O) Campeccio ed estratto di campeccio.
P) Sommacco ed estratto di sommacco.
G) Nerofumo.
Sono infine ritenuti nocivi i coloranti sia organici sia inorganici, i quali contengono arsenico, antimonio, bario, cromo, mercurio, piombo, rame, stagno, zinco, uranio e derivati del cianogeno.

Art. 2.

I colori ritenuti nocivi, ai sensi dell'articolo precedente, non possono essere impiegati nella preparazione delle sostanze alimentari e delle bevande, nella colorazione delle carte per involti di materie alimentari, e nella colorazione dei recipienti destinati alla conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, ai termini dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1917, n. 636, e delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 3.

E' proibito colorare i giocattoli con i colori vietati per le sostanze alimentari e per le bevande.
Sono però permessi:
a) il cinabro ed il cromato di piombo, purchè adoperati come colori all'olio o applicati come vernice aderente ed insolubile;
b) l'ossido di piombo in combinazione insolubile nelle vernici;
c) i solfuri di antimonio e di cadmio incorporati nella massa del cautchouc;

d) il solfato di bario;
e) l'ossido di stagno:
f) i composti insolubili di zinco e di stagno incorporati nella massa di caoutchouc o applicati con vernice aderente insolubile.

Art. 4.

Per la colorazione delle stoffe per mobili, per abiti e per tappezzerie, nonchè delle carte da parato, dei fiori, delle foglie e dei frutti artificiali, delle candele, degli oggetti di cartolerie, dei paralumi, e simili, sono proibiti i colori arsenicali.

Art. 5.

Nella preparazione dei dentifrici e di tutte le materie adoperate per ripulire e conservare i denti, ed in genere, per l'igiene della bocca, è vietato l'impiego dei coloranti proibiti per la colorazione delle sostanze alimentari e delle bevande.

Art. 6.

Nella preparazione dei saponi non si possono usare i coloranti indicati nell'ultimo comma dell'art. 1.

Tale prescrizione non si applica ai saponi medicinali, quando alcuno dei prodotti suindicati entri nella loro composizione come medicamento attivo e la dose sia indicata sull'involucro.

Art. 7.

I cosmetici, le tinture e le altre materie adoperate per tingere la pelle e la barba debbono essere confezionati in recipienti portanti la indicazione della ditta fabbricante oppure di quella venditrice e, se contengono sostanze velenose, come ad esempio composti di piombo, argento, rame oppure parafenilendiamina, pirogallolo, amidofenolo, e simili, devono portare sull'etichetta l'esatta indicazione del contenuto, oltre ad una striscia gialla con le parole « *Può essere nocivo* » stampate in modo chiaro, con caratteri alti almeno 4 mm.

Il solfato di bario, il solfuro di cadmio, l'ossido di zinco, il solfuro di zinco, come pure il rame, lo stagno, lo zinco e le loro leghe possono adoperarsi in forma di polvere di cipria.

Art. 8.

Le proporzioni dei sali di rame consentite per il rinverdimento delle conserve alimentari si devono valutare in rame metallico.

Sono permesse le conserve che contengono sino ad un decigramma di rame metallico per ogni chilogramma di peso di alimento, separato per sgocciolamento dal liquido commestibile.

Art. 9.

I coloranti che si possono usare per la colorazione dei generi alimentari e delle bevande, quando tale colorazione è permessa, devono essere venduti in involti portanti la indicazione della ditta fabbricante o di quella venditrice, nonchè il nome dei coloranti o dei componenti le loro miscele, che devono essere specificati secondo la denominazione usata nel presente elenco, ovvero col nome scientifico.

Art. 10.

Senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal Codice penale, chiunque vende o ritiene per vendere prodotti in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto, sarà punito a norma degli articoli 115 e 218 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 11.

Sono abrogati il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 76, nonchè tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, che entrerà in vigore col 1° gennaio 1925. Fino a tale data si osserveranno le disposizioni dei Regi decreti 7 febbraio 1892, n. 55; 7 agosto 1892, n. 433; 29 gennaio 1893, n. 132, e 24 marzo 1895, n. 101.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 31. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1967.

REGIO DECRETO 27 novembre 1924, n. 1955.

Approvazione della convenzione per il mantenimento della Regia università di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il Regolamento Generale Universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Catania, in data 29 settembre 1924, fra lo Stato e gli altri Enti sovventori per il mantenimento della Regia Università di Catania.

E' altresì approvata e resa esecutiva la convenzione suppletiva del 14 novembre 1924 annessa al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 48. — GRANATA.

I. Convenzione
per il mantenimento della R. Università di Catania.

L'anno 1924, addì 29 settembre, in Catania, nel gabinetto del signor Prefetto.

Innanzi a me, cav. dott. Amedeo Maraldi, delegato ai contratti presso la Regia prefettura di Catania ed alla presenza dei signori

on. prof. Giuseppe Muscatello e cav. avv. Antonino Pagano, testimoni noti ed idonei a termini di legge.

Si sono costituiti i signori:

1. Gr. uff. Enrico Palmieri, quale prefetto della Provincia in rappresentanza dello Stato;

2. Cav. uff. dott. Edoardo Spasiano. quale rappresentante il comune di Catania, il quale in virtù di apposita delega ricevuta, interviene anche in rappresentanza dei seguenti comuni: Agira, Adernò, Assoro, Acireale, Aci Castello, Aci Sant'Antonio, Biancavilla, Belpasso, Aci Bonaccorsi, Castiglione di Sicilia, Caltagirone, Cerami, Calatabiano, Catenanuova, Centuripe, Giarre, Gravina, Fiumefreddo, Gagliano Castelferrato, Grammichele, Licodia Eubea, Linguaglossa, Leonforte, Mineo, Militello, Misterbianco, Mascali, Mascalucia, Mirabella, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Nicosia, Nissoria, Palagonia, Paternò, Piedimonte Etneo, Pedara, Ramacca, Regalbuto, Riposto, Sperlinga, Scordia, San Giovanni Galermo, Sant'Agata Battiati, Troina, Santa Maria di Licodia, Viagrande, Vizzini, Bronte, Randazzo e Trecastagni;

3. Comm. Pasquale Randone, presidente della Commissione straordinaria per la provincia di Catania;

4. Grand'uff. ing. Francesco Fusco, commissario della Camera di commercio di Catania;

5. Cav. Enrico Serra, Commissario prefettizio del comune di Siracusa, il quale in virtù di apposita delega ricevuta interviene anche in rappresentanza dei seguenti comuni: Modica, Noto, Ragusa, Comiso, Lentini, Augusta, Avola, Francofonte, Chiaromonte Gulfi, Floridia, Canicattini, Carlentini, Pachino, Rosolini, Ragusa Ibla, Spaccaforno, Ferla, Monterosso Almo, Solarino, Pozzallo, Giarratana, Biscari, Sortino e Vittoria;

6. Comm. dott. Paolo Strano, presidente della Commissione straordinaria della provincia di Siracusa;

7. Comm. Francesco Boccadifuoco, commissario della Camera di commercio di Siracusa;

8. Comm. prof. avv. Pietro Delogu, prorettore della Regia università di Catania.

PREMESSO

Che a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore la Regia università di Catania è compresa tra quelle indicate nella tabella *B*, annessa al decreto medesimo, al cui mantenimento lo Stato concorre con un contributo annuo a norma del decreto medesimo;

Che in relazione all'ordinamento degli studi stabilito dalla presente convenzione si prevede una spesa complessiva di circa lire 3,045,000 e che ad integrare l'assegno fisso conferito dallo Stato fino alla concorrenza del fabbisogno anzidetto contribuiscono il Comune, la Provincia e la Camera di commercio di Catania; il Comune, la Provincia e la Camera di commercio di Siracusa; i seguenti comuni della provincia di Catania: Agira, Adernò, Assoro, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Castello, Biancavilla, Belpasso, Aci Bonaccorsi, Castiglione di Sicilia, Caltagirone, Cerami, Calatabiano, Catenanuova, Centuripe, Giarre, Gravina, Fiumefreddo, Gagliano Castelferrato, Grammichele, Licodia Eubea, Linguaglossa, Leonforte, Mineo, Militello, Misterbianco, Mascali, Mascalucia, Mirabella, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Nicosia, Nissoria, Palagonia, Paternò, Piedimonte Etneo, Pedara, Ramacca, Regalbuto, Riposto, Sperlinga, Scordia, San Giovanni Galermo, Sant'Agata Battiati, Troina, Viagrande, Vizzini, Bronte, Randazzo, Trecastagni, Santa Maria di Licodia ed i comuni della provincia di Siracusa: Modica, Noto, Ragusa, Comiso, Lentini, Scicli, Augusta, Avola, Francofonte, Chiaramonte, Floridia, Canicattini, Carlentini, Pachino, Rosolini, Ragusa Ibla, Melilli, Spaccaforno, Buccheri, Ferla, Monterosso Almo, Solarino, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Giarratana, Biscari, Buscemi, Sortino e Vittoria.

Tutto ciò premesso e ratificato dai singoli interessati su costituiti nelle rispettive rappresentanze, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

La Regia Università di Catania è costituita dalle seguenti facoltà e scuole:

1° Facoltà di giurisprudenza;
2° Facoltà di lettere e filosofia;
3° Facoltà di medicina e chirurgia con annessa scuola di ostetricia;
4° Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali;
5° Scuola di farmacia.

Art. 2.

I posti di ruolo dei professori sono determinati dalla tabella organica annessa alla presente convenzione.

Art. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione, il Comune, la Provincia e la Camera di commercio di Catania, il Comune, la Provincia e la Camera di commercio di Siracusa, i Comuni minori della provincia di Catania ed i Comuni minori della provincia di Siracusa si obbligano di concorrere alla spesa complessiva, come sopra determinata, col pagamento dei seguenti contributi annui:

Ministero della pubblica istruzione, nella misura di L. 1,520,000;
Comune di Catania, con un primo contributo di L. 250,000;
Comune di Catania, con un secondo contributo di L. 60,000;
Provincia di Catania, con un primo contributo di L. 200,000;
Provincia di Catania, con un secondo contributo di L. 50,000;
Camera di commercio di Catania, con un primo contributo di L. 50,000;
Camera di commercio di Catania, con un secondo contributo di L. 15,000;
Comune di Siracusa, con un primo contributo di L. 10,000;
Comune di Siracusa, con un secondo contributo di L. 5000;
Provincia di Siracusa, con un primo contributo di L. 30,000;
Provincia di Siracusa, con un secondo contributo di L. 10,000;
Camera di commercio di Siracusa, con un primo contributo di L 10,000;
Camera di commercio di Siracusa, con un secondo contributo di L 5000;
Comune di Agira, L. 500;
Comune di Adernò, L. 5000;
Comune di Assoro, L. 500;
Comune di Acireale, L. 15,000;
Comune di Aci Castello, L. 300;
Comune di Aci Sant'Antonio, L. 500;
Comune di Biancavilla, L. 5000;
Comune di Calatabiano, L. 350;
Comune di Castiglione di Sicilia, L. 3000;
Comune di Caltagirone, L. 25,000;
Comune di Cerami, L. 100;
Comune di Centuripe, L. 1000;
Comune di Fiumefreddo, L. 200;
Comune di Giarre, L. 2000;
Comune di Gravina, L. 500;
Comune di Grammichele, L. 1000;
Comune di Licodia Eubea, L. 1000;
Comune di Leonforte, L. 500;
Comune di Linguaglossa, L. 1000;
Comune di Mineo, L. 1000;
Comune di Misterbianco, L. 2000;
Comune di Mascali, L. 200;
Comune di Militello, L. 500;
Comune di Mirabella, L. 500;
Comune di Motta Sant'Anastasia, L. 500;
Comune di Nissoria, L. 150;
Comune di Palagonia, L. 500;
Comune di Paternò, L. 3000;
Comune di Pedara, L. 200;
Comune di Ramacca, L. 1000;
Comune di Riposto, L. 500;
Comune di Sperlinga, L. 100;
Comune di Troina, L. 500;
Comune di Vizzini, L. 1000;
Comune di Regalbuto, L. 2000;
Comune di Aci Bonaccorsi, L. 100;
Comune di Scordia, L. 1000;
Comune di Catenanuova, L. 100;
Comune di Gagliano Castelferrato, L. 200;
Comune di Nicosia, L. 1000;
Comune di San Giovanni di Galermo, L. 100;
Comune di Viagrande, L. 500;
Comune di Nicolosi, L. 200;
Comune di Belpasso, L. 500;
Comune di Sant'Agata Battiati, L. 100;
Comune di Piedimonte Etneo, L. 300;
Comune di Zafferana Etnea, L. 400;
Comune di Mascalucia, L. 1000;
Comune di Modica, L. 6000;
Comune di Ragusa, L. 4000;
Comune di Comiso, L. 2000;
Comune di Ferla, L. 1000;
Comune di Giarratana, L. 500;
Comune di Francofonte, L. 1000;
Comune di Buccheri, L. 1000;
Comune di Santa Croce Camerina, L. 1000;
Comune di Chiaramonte Gulfi, L. 1000;
Comune di Augusta, L. 2500;

Comune di Noto, L. 6000;
Comune di Pachino, L. 1000;
Comune di Melilli, L. 1500;
Comune di Carlentini, L. 1000;
Comune di Biscari, L. 500;
Comune di Avola, L. 1000;
Comune di Spaccaforno, L. 500;
Comune di Pozzallo, L. 1000;
Comune di Canicattini Bagni, L. 1000;
Comune di Buscemi, L. 500;
Comune di Vittoria, L. 4000;
Comune di Lentini, L. 3000;
Comune di Scicli, L. 2000;
Comune di Floridia, L. 1000;
Comune di Rosolini, L. 1500;
Comune di Ragusa Ibla, L. 1500;
Comune di Monterosso Almo, L. 100;
Comune di Solarino, L. 1000;
Comune di Bronte, L. 1000;
Comune di Randazzo, L. 1000;
Comune di Santa Maria di Licodia, L. 500;
Comune di Trecastagni, L. 300;
Comune di Sortino, L. 500;
L'Università per reddito al 5 % del capitale costituito con le elargizioni: del Banco di Sicilia (L. 50,000), del comm. Angelo Musco (L. 500), e del giudice cav. Matarazzo (L. 100), L. 2530.

Le contribuzioni degli Enti locali ammontano complessivamente a L. 828,000.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione, al quale è affidato il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università di Catania, è costituito come appresso:

1° Rettore;
2° Un rappresentante del Governo;
3° L'Intendente di finanza della provincia di Catania;
4° N. 4 membri eletti dal Collegio generale dei professori stabili appartenenti all'Università, uno per facoltà;
5° N. 4 rappresentanti degli Enti sovventori e cioè: un rappresentante per il comune di Catania, uno per la provincia di Catania, uno per la Camera di commercio di Catania, uno in rappresentanza di tutti e tre gli Enti della provincia di Siracusa e cioè: Comune, Provincia e Camera di commercio.

Quest'ultimo sarà indicato nel principio di ogni anno in seguito alla designazione che ne faranno d'accordo i tre Enti interessati e che sarà comunicata al rettore dell'Università a cura del sindaco del comune di Siracusa.

Qualunque Ente o privato che assicurerà all'Università un contributo annuo fisso non inferiore a L. 50,000, avrà diritto ad un rappresenetante in seno al Consiglio di amministrazione.

I membri elettivi, componenti il Consiglio di amministrazione e quello scelto dal Ministro per la pubblica istruzione, durano in carica un triennio e possono essere rieletti e confermati. Il rappresentante scelto dal Ministro ove senza giutificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e deve essere sostituito. I rappresentanti degli Enti sovventori si intendono decaduti se per qualiasi ragione il contributo degli Enti che essi rappresentano venisse a mancare. La decadenza è pronunziata dal Consiglio di amministrazione. Oltre al rettore, ed ai membri eletti dal Collegio dei professori nessun membro del Consiglio di amministrazione può essere scelto tra coloro che a qualunque titolo appartengano al personale della scuola. Il Consiglio è costituito con decreto del Ministro.

Art. 5.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° ottobre 1924 e la durata di anni 20. Gli Enti sovventori che non intenderanno impegnarsi per la rinnovazione della convenzione, dovranno farne esplicita denunzia al rettore dell'Università almeno due anni prima della scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione non sarà valida sino a che non sia stata approvata con R. decreto a norma dell'art. 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 7.

La presente convenzione non importa spese perchè fatta nello interesse dell'Amministrazione dello Stato.

TABELLA ORGANICA
dei posti di ruolo dei professori della Regia Università di Catania.

1. Facoltà di giurisprudenza	n.	14
2. Facoltà di lettere e filosofia	»	10
3. Facoltà di medicina e chirurgia	»	17
4. Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali	»	12
5. Scuola di farmacia	»	1
Totale	n.	54

Il presente contratto è stato rogato da me cav. dott. Amedeo Maraldi, primo segretario delegato ai contratti, e scritto da persona di mia fiducia. Esso si compone di n. 12 pagine e un allegato e viene firmato dalle parti contraenti, dai testimoni e da me delegato ai contratti previa lettura e conferma.

Enrico Palmieri — Edoardo Spasiano — Ing. Fusco Francesco — Pasquale Randone — Michele Serra — Paolo Strano — Francesco Boccadifuoco — Pietro Delogu.

Giuseppe Muscatello e Antonino Pagano, *testi*.

Maraldi Amedeo.

II. Convenzione suppletiva.

L'anno 1924, addì 14 novembre, in Catania, nel gabinetto del signor Prefetto, innanzi a me cav. dott. Amedeo Maraldi, delegato ai contratti presso la Regia prefettura di Catania, si sono costituiti i signori:

1° Grand'uff. Enrico Palmieri, quale prefetto della Provincia in rappresentanza dello Stato;
2° Comm. Ernesto Cianciolo quale commissario prefettizio del comune di Catania, il quale in virtù di apposita delega ricevuta interviene in rappresentanza del comune di Zafferana Etenea;
3° Cav. dott. Michele Serra, commissario prefettizio del comune di Siracusa, il quale in virtù di apposita delega ricevuta interviene in rappresentanza dei comuni di Buccheri, Buscemi, Melilli, S. Croce Camerina e Scicli;
4° Comm. prof. Gaetano Curcio, pro-rettore della Regia università di Catania.

I signori Cianciolo e Serra dichiarando di avere ricevuto dai detti Comuni il mandato di apprresentarli nella convenzione del 29 ottobre 1924 per il mantenimento della Regia università di Catania dopo che essa era stata già stipulata e firmata, dichiarano altresì di ratificarla in tutte le sue parti specialmente riguardo agli obblighi dai Comuni oggi rappresentati in essa assunti. In conseguenza della presente ratifica essi Comuni debbono considerarsi come legalmente intervenuti nella convenzione del 29 ottobre 1924 della quale la presente forma parte integrante.

Le parti contraenti rinunziano ai testimoni essendo personalmente conosciuta da me delegato ai contratti.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firmati: Enrico Palmieri - Ernesto Cianciolo - Michele Serra - Gaetano Curcio - Maraldi Amedeo.

NB. — Si omettono gli allegati contenenti le deliberazioni degli enti.

Numero di pubblicazione 1968.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. **1956**.

Proroga dei termini per l'applicazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei salariati statali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2994; 22 maggio 1924, n. 844; 8 agosto 1924, n. 1323, e 23 ottobre 1924, numero 1787, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati statali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle date del 1° febbraio 1925, 30 novembre 1924 e 1° gennaio 1925, indicate all'articolo unico del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1787, sono rispettivamente sostituite quelle del 1° marzo 1925, 31 dicembre 1924 e 1° febbraio 1925.

Il presente decreto ha vigore dal 30 novembre 1924, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *dicembre* 1924
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 49. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1969.**

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1924, n. 1957.

Estensione agli ufficiali dipendenti dal Commissariato di aeronautica delle disposizioni della legge 18 luglio 1912, n. 806, e del R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62, che istituisce il Commissariato per l'aeronautica;

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645, concernente la costituzione della Regia aeronautica;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina e il regolamento relativo;

Ritenuta l'opportunità di provvedere al regolamento dello stato giuridico degli ufficiali dipendenti dal Commissariato per l'aeronautica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina e del relativo regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, nonchè tutte le successive modificazioni od aggiunte sono estese, ad ogni effetto, agli ufficiali dipendenti dal Commissariato per l'aeronautica con facoltà al Governo del Re di emanare per decreto Reale, inteso il parere del Consiglio di Stato, le norme di applicazione e coordinamento delle disposizioni suddette.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *dicembre* 1924
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 50. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1970.**

REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1924, n. 1958.

Provvedimenti a favore dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei Comuni della Provincia stessa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'Amministrazione provinciale ed ai Comuni della provincia di Zara, è corrisposta, a carico dello Stato, la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1924 al 1929 per la parte delle spese obbligatorie.

Art. 2.

Il pagamento delle somme di cui all'articolo precedente è disposto dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione istituita col R. decreto 24 maggio 1924, n. 997.

Art. 3.

I bilanci degli Enti di cui all'art. 1 sono sottoposti, sino a tutto l'anno 1929, all'approvazione del Ministero dell'interno, previo parere della Giunta provinciale amministrativa o della Prefettura, a seconda delle rispettive competenze, e della Commissione di cui all'articolo precedente.

Il Ministero dell'interno, nel provvedere su tali bilanci, potrà:

a) fare d'ufficio le allocazioni necessarie, così per le entrate come per le spese obbligatorie, a norma dell'art. 219 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

b) ridurre le spese obbligatorie per proporzionarle alle effettive esigenze dei servizi;

c) rivedere, ove occorra, i regolamenti dei dazi e delle imposte comunali e provinciali e promuoverne la modificazione.

Nel corso dell'esercizio finanziario non potranno farsi assegnazioni a pareggio del bilancio, se non quando sia ne-

cessario per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie straordinarie, dipendenti da circostanze sopraggiunte, dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili e purchè, a giudizio dell'anzidetta Commissione, gli Enti non possano provvedervi con mezzi propri anche mediante opportune variazioni di bilancio.

Art. 4.

Spetta pure al Ministero dell'interno, previ i pareri di cui al precedente articolo, di approvare le deliberazioni degli Enti suddetti, che riguardino la contrattazione di prestiti e le spese che vincolino i bilanci per oltre 5 anni.

Art. 5.

Fino a tutto il 1929 i bilanci degli Enti di cui all'art. 1 rimangono, di regola, invariati di biennio in biennio.

Le modificazioni che occorresse di introdurvi durante il biennio dovranno essere approvate dal Ministero dell'interno, ad eccezione degli storni dipendenti dalla necessità di aumentare fondi relativi a spese a calcolo di carattere obbligatorio.

Art. 6.

Per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione del presente decreto, sarà stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, la somma di L. 1,000,000 per l'esercizio 1924-1925 e la somma di L. 1,250,000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1925-1926 al 1929-1930.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 dicembre 1924
Atti del Governo registro 231, foglio 51. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1971.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1924, n. 1959.

Trattamento di pensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali riassunti in servizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto n. 70 del 21 febbraio 1895;

Visto il regolamento per la esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 494 del 6 aprile 1919;

Visto il R. decreto n. 1802 in data 2 ottobre 1919;

Visto il R. decreto-legge n. 2073 in data 9 novembre 1919;

Visto il R. decreto n. 2480 in data 21 novembre 1923;

Visto il R. decreto n. 2835 in data 30 dicembre 1923;

Visto il R. decreto-legge n. 779 in data 8 maggio 1924;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la reintegrazione delle vacanze nei gradi di sottufficiale dei carabinieri Reali dipendenti dal riordinamento dell'Arma approvato col R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, sono estese ai sottufficiali dell'Arma stessa che abbiano compiuto il limite massimo di servizio stabilito per il collocamento a riposo, le disposizioni dell'art. 9, lettera *c*) del R. decreto 9 novembre 1919, n. 2073.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo hanno vigore dalla data d'applicazione del R. decreto 2 ottobre 1919, sino al 30 aprile 1925. Da quest'ultima data cesseranno altresì di aver vigore le disposizioni dell'art. 9, lettera *c*) del R. decreto 9 novembre 1919, n. 2073.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 dicembre 1924
Atti del Governo, registro 231, foglio 52. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1972.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1924, n. 1960.

Trattamento speciale di pensione per i sottufficiali selezionati del corpo Reale equipaggi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525;

Visto il R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, che detta nuove disposizioni sulle pensioni normali del personale delle Amministrazioni dello Stato e sue successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai sottufficiali della Regia marina che nel 1°, 2° e 3° trimestre dell'anno 1924 abbiano cessato dal servizio di autorità ed in seguito a giudizio d'inidoneità per qualsiasi mo-

tivo espresso dalla Commissione d'avanzamento, il periodo di servizio effettivo sarà aumentato di cinque anni agli effetti della liquidazione della pensione che verrà calcolata sulla media delle paghe dell'ultimo triennio antecedente alla cessazione dal servizio attivo.

Dei predetti sottufficiali quelli, che con l'aumento di cui sopra, non raggiungano le condizioni per conseguire il diritto a pensione ma che abbiano almeno 12 anni di servizio effettivo, liquideranno la pensione come se avessero 20 anni di servizio, sulla base della media delle paghe da ciascuno di essi effettivamente percepite nell'ultimo quadriennio antecedente alla data di cessazione dal servizio attivo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 dicembre 1924
Atti del Governo, registro 231, foglio 53. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1973.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. 1961.

Sistemazione finanziaria del Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Vista la legge 20 luglio 1890, n. 6980, portante provvedimenti per la città di Roma;

Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 481;

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 584;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sistemazione finanziaria del Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1924, l'assegno annuo di 4,500,000 lire previsto dal 1° comma dell'art. 2 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481, per provvedere a carico del Tesoro dello Stato alle deficienze della gestione del Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma è elevato fino alla concorrenza di L. 7,500,000.

Inoltre, dalla stessa data 1° gennaio 1924, per ciascuna degenza in più oltre il numero accertato con il consuntivo dell'esercizio 1906, il concorso a carico dello Stato, di cui al 2° comma dell'art. 2 del su citato R. decreto 18 aprile 1920, n. 481, è stabilito in una somma pari all'80 per cento della diaria, determinata a norma dell'art. 4 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1925, il comune di Roma ha l'obbligo di corrispondere al Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, un contributo annuo di L. 100,000.

A decorrere dalla stessa data, qualora il numero degli infermi poveri aventi il domicilio di soccorso in Roma, ricoverati nel Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti o, per conto e a spese di esso in altri Istituti, superi il numero delle degenze per tali infermi accertato alla fine dell'anno 1924, il comune di Roma, oltre il contributo di cui al comma precedente, ha l'obbligo di rimborsare al Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti, per ogni degenza in più, un quinto della differenza tra il concorso a carico del Tesoro dello Stato stabilito col secondo comma dell'articolo precedente, ed il concorso a carico del Tesoro dello Stato stabilito con l'art. 2 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481.

Art. 3.

Agli effetti del precedente articolo, il Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma trasmette anno per anno al comune di Roma un'attestazione, rilasciata dal segretario generale del Pio istituto, da cui risulti:

1° il numero delle degenze degli infermi poveri aventi il domicilio di soccorso nel comune di Roma, accertato alla fine dell'esercizio 1924;

2° il numero delle degenze degli infermi poveri aventi il domicilio di soccorso nel comune di Roma, accertato alla fine di ciascun anno successivo;

3° la diaria determinata a norma dell'art. 4 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481;

4° il numero delle degenze in più dei poveri aventi il domicilio di soccorso nel comune di Roma, in confronto a quello accertato nell'anno 1924;

5° l'ammontare complessivo della somma dovuta dal comune di Roma.

Art. 4.

Qualora il comune di Roma non provveda al pagamento della somma dovuta ai termini dell'art. 2 del presente decreto, entro due mesi dalla trasmissione dell'attestazione di cui al precedente art. 3 l'Amministrazione del Pio istituto può chiedere al Prefetto della Provincia che emetta coattivamente l'ordine di pagamento.

Il Prefetto accerta l'esistenza del titolo che stabilisce la obbligatorietà della spesa, provvede, ove occorra, alle necessarie allocazioni d'ufficio nel bilancio comunale ed emette l'ordine di pagamento.

Agli ordini di pagamento si applicano le disposizioni contenute nel 3° comma dell'art. 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

Art. 5.

Per fornire al Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti i mezzi necessari per far fronte al disavanzo dell'esercizio 1923, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad elevare il mutuo di cui al R. decreto 11 marzo 1923, n. 584, fino a comprendervi la somma rappresentante il disavanzo suddetto ed, in ogni caso, per non oltre L. 5,000,000.

Art. 6.

In relazione agli oneri che il comune di Roma assume per effetto della presente legge, lo Stato assegnerà al Comune

medesimo la somma di L. 2,000,000 per anni 40, da iscriversi negli esercizi finanziari, a carico del Ministero delle finanze, a cominciare dal 1924-25.

Art. 7.

Con decreti del Nostro Ministro per le finanze saranno introdotte le opportune variazioni nel bilancio delle Finanze 1924-25 e successivi, per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 dicembre 1924
Atti del Governo, registro 231, foglio 54. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1974.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 1962.

Ripartizione nei vari gradi di cui alla tabella n. 15 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dei 200 posti aumentati nel ruolo organico della magistratura per effetto dell'articolo 1 del R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 11 novembre 1924, numero 1738;
Tenuto conto delle esigenze del servizio degli uffici giudiziari del Regno;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I duecento posti aumentati nel ruolo della magistratura per effetto dell'art. 1 del R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738, sono ripartiti nei vari gradi di cui alla tabella numero 15 allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, come appresso:

Grado 4°. — Consiglieri di Corte di cassazione di cui uno con funzioni di presidente di sezione di Corte di cassazione	N. 2
Grado 5°. — Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello	» 44
Grado 6°. — Giudici e sostituti procuratori del Re di I classe Grado 7°. — Giudici e sostituti procuratori del Re di II classe Grado 8°. — Giudici e sostituti procuratori del Re di III classe Grado 9°. — Giudici aggiunti	» 154

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 78. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1975.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 1964.

Modificazioni al numero dei magistrati assegnati alle preture di Varallo, del 3°, 5° e 9° mandamento di Milano, del 4°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° e 13° mandamento di Napoli, della 1ª e 2ª pretura urbana di Napoli, Casoria, Cividale, Chiavari, Villa San Giovanni, del 2° mandamento di Alessandria, del 1° e 3° mandamento di Padova, urbana di Verona, Fano, Orvieto, Capua, Clusone, Sant'Anastasia, Gragnano, Cicciano e Piedimonte d'Alife.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165;
Visto l'art. 7 del Nostro decreto 30 dicembre 1923, numero 2786, che approva il testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura;
Ritenuta la necessità di modificare le tabelle dei magistrati assegnati alle preture di Varallo, del 3°, 5°, 6° e 9° mandamento di Milano, del 4°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° e 13° mandamento di Napoli, della 1ª e 2ª pretura urbana di Napoli, Casoria, Cividale, Chiavari, Villa San Giovanni, del 2° mandamento di Alessandria, del 1° e 3° mandamento di Padova, urbana di Verona, Fano, Orvieto, Capua, Clusone, Sant'Anastasia, Gragnano, Cicciano e Piedimonte d'Alife;
Sentito il Consiglio superiore della magistratura;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle preture di Varallo, del 3°, 5°, 6° e 9° mandamento di Milano, dell'8°, 10°, 12° e 13° mandamento di Napoli, 1ª e 2ª urbana di Napoli, Casoria, Cividale, Chiavari e Villa San Giovanni, è soppresso in ciascuna un posto di uditore vice-pretore; alle preture del 2° mandamento di Alessandria, del 1° e 3° mandamento di Padova, urbana di Verona, Fano, Orvieto, del 4°, 9° e 11° mandamento di Napoli, Capua, Clusone, Sant'Anastasia, Gragnano, Cicciano e Piedimonte d'Alife è assegnato, in aggiunta al personale già stabilito dalla pianta organica, un uditore vice pretore; rimanendo così modificata la tabella *D* annessa al R. decreto 3 maggio 1923, numero 1165.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 81. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1976.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 1965.

Modificazioni al numero dei magistrati assegnati al tribunale di Catanzaro, alle Regie procure di Bologna, Ferrara e Bolzano, e alle preture di Salerno, Nocera Inferiore, Potenza, 2° mandamento di Alessandria, 1° e 3° mandamento di Padova, urbana di Verona, Catanzaro, Siracusa, Pisa, Borgo San Lorenzo, Varallo, 1° mandamento di Torino, Bolzano, Aidussina, Cervignano, Albona e Volosca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;

Ritenuta la necessità di modificare le tabelle dei magistrati assegnati al tribunale di Catanzaro, alle Regie procure di Bologna, Ferrara e Bolzano e alle preture di Salerno, Nocera Inferiore, Potenza, 2° mandamento di Alessandria, 1° e 3° mandamento di Padova, urbana di Verona, Catanzaro, Siracusa, Pisa, Borgo San Lorenzo, Varallo, 1° mandamento di Torino, Bolzano, Aidussina, Cervignano, Albona e Volosca;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al tribunale di Catanzaro sono assegnati dieci giudici; alla Regia procura di Bologna sono assegnati cinque sostituti; alla Regia procura di Ferrara sono assegnati due sostituti, rimanendo così modificata la tabella *C* annessa al Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1165.

Alle preture di Salerno, Nocera Inferiore, Potenza, 2° mandamento di Alessandria, 1° mandamento di Padova, 3° mandamento di Padova e urbana di Verona, è soppresso il posto di giudice o pretore oltre il titolare; alle preture di Catanzaro, Siracusa, Pisa, Borgo San Lorenzo, Varallo e 1° mandamento di Torino, è assegnato un giudice o pretore oltre il titolare, rimanendo così modificata la tabella *D* annessa al predetto Nostro decreto.

Alla Regia procura di Bolzano sono assegnati tre sostituti rimanendo così modificata la tabella *B* annessa al regio decreto 24 settembre 1923, n. 2159.

Alla pretura di Bolzano sono assegnati sei giudici o pretori oltre il dirigente; alla pretura di Aidussina sono assegnati due giudici o pretori oltre il dirigente; alla pretura di Cervignano sono assegnati due giudici o pretori oltre il dirigente; alla pretura di Albona è assegnato un giudice o pretore oltre il dirigente; alla pretura di Volosca sono assegnati tre giudici o pretori oltre il dirigente; rimanendo così modificata la tabella *C* annessa al predetto Nostro decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 80. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1977.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 1963.

Assegnazione agli uffici giudiziari dei 200 posti aumentati nei vari gradi della magistratura ai termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 11 novembre 1924, numero 1738;

Visto il Nostro decreto in data odierna col quale si provvede alla ripartizione fra i vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico ai termini dell'art. 1 dell'anzidetto decreto-legge;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I 200 posti aumentati nei vari gradi della magistratura ai termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738, sono assegnati agli uffici giudiziari indicati nella tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 79. — GRANATA.

Tabella di ripartizione fra gli uffici giudiziari dei 200 posti aumentati nei vari gradi della magistratura per effetto dell'articolo 1 del R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738.

	Consiglieri di Cassazione, di cui uno con titolo e funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione del Regno.
Corte di cassazione del Regno	2

Corti d'appello:	Consiglieri	Sostituti Proc. Gen. del Re
Ancona	—	1
Aquila	1	1
Bari	2	—
Bologna	3	—
Cagliari	1	—
Catania	2	—
Messina (Sezione)	1	—
Catanzaro	1	1
Firenze	1	—
Milano	3	—
Brescia (Sezione)	2	—
Napoli	3	—
Potenza (Sezione)	1	1
Palermo	1	—
Roma	3	2
Torino	1	—
Trieste	2	1

Tribunali:	Consiglieri di Corte di appello con funzioni di Presidenti di sezione di tribunale	Giudici	Sostituti Procurat. del Re
Alessandria	—	2	1
Ancona	—	1	—
Aquila	—	2	—
Arezzo	—	—	1
Ascoli Piceno	—	1	—
Asti	—	1	—
Avellino	—	1	1
Avezzano	—	1	—
Bari	—	2	—
Belluno	—	1	—
Benevento	—	1	—
Bergamo	—	1	—
Biella	—	1	—
Bologna	—	2	—
Brescia	—	2	—
Cagliari	—	1	—
Caltanissetta	—	2	1
Campobasso	—	2	1
Casale	—	1	—
Cassino	1	1	—
Catania	1	1	1
Como	—	1	—
Cosenza	—	1	—
Cremona	—	1	—
Foggia	—	1	1
Frosinone	—	1	—
Genova	1	3	1
Girgenti	—	—	1
Gorizia	—	2	1
Grosseto	—	1	—
Ivrea	—	1	—
Lagonegro	—	—	1
Lanciano	—	2	—
Lanusei	—	1	—
Lecce	—	1	—
Livorno	—	1	—
Lucca	—	1	—
Mantova	—	1	—
Matera	—	1	1
Melfi	—	1	1
Messina	1	1	—
Milano	1	8	2
Modena	1	1	—
Modica	—	1	—
Nicosia	—	1	—
Nuoro	—	1	—
Oristano	—	2	—
Padova	—	—	1
Palermo	—	2	1
Pallanza	—	1	1
Palmi	—	1	—
Parma	—	1	—
Patti	—	1	1
Pavia	—	2	—
Perugia	1	1	—
Pesaro	—	1	—
Piacenza	—	1	1
Potenza	—	1	1
Ravenna	—	1	1
Reggio Calabria	1	1	—
Reggio Emilia	—	1	1
Roma	—	5	2
Rossano	—	1	—
Salerno	—	2	1
San Remo	—	1	—
S. Maria C. V.	—	2	1
Savona	—	1	—
Sciacca	—	1	1
Siracusa	—	2	—
Sondrio	—	1	—
Spezia	1	1	1
Taranto	—	1	1
Tempio Pausania	—	1	—
Teramo	—	1	1
Termini Imerese	—	1	—
Torino	—	—	1
Trani	—	1	1
Trapani	—	1	—
Treviso	—	2	1
Trieste	—	2	1
Udine	—	1	—
Velletri	—	1	1
Venezia	—	1	—
Verona	—	2	—
Vicenza	—	1	1
Viterbo	—	1	1
Zara	—	—	1

Preture:	Giudici con funzioni di Pretore in sott'ordine
Trieste I mandamento	2
Trieste II mandamento	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 11 settembre 1924.
Scioglimento del Consiglio comunale di Gropello Cairoli (Pavia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 settembre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gropello Cairoli, in provincia di Pavia.

MAESTA',

Un'inchiesta disposta dal Prefetto sull'amministrazione comunale di Gropello Cairoli ha rilevato il deplorevole abbandono dei pubblici servizi, e particolarmente delle scuole e del cimitero, della vigilanza igienica, della nettezza urbana e della polizia locale; favoritismi nella ripartizione della tassa di famiglia, applicata con stridenti sperequazioni, e nella sistemazione delle condotte mediche. Gravi abusi nel rilascio di attestazioni di nullatenenza per l'assistenza ospitaliera dovettero essere denunciati all'autorità giudiziaria per l'accertamento delle eventuali responsabilità penali.

L'azione deficiente ed irregolare della rappresentanza elettiva ha da tempo suscitato nella cittadinanza un vivo e diffuso malcontento, che, accentuato dagli atteggiamenti politici ostentati dagli amministratori, in contrasto con i sentimenti della maggioranza della popolazione, minaccia di determinare reazioni e perturbamenti che è neccessario prevenire.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di porre rimedio, mediante un periodo di gestione straordinaria, alle deficienze ed alle irregolarità rilevate nel funzionamento della civica azienda, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento dei Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gropello Cairoli, in provincia di Pavia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Luigi Fiamberti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 11 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Busachi e Faenza.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Veduto il R. decreto 6 luglio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Busachi;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Busachi, è prorogato di tre mesi.

Cagliari, addì 1° novembre 1924.

Il prefetto: GANDOLFO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Veduto il R. decreto 15 giugno 1924, col quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Faenza e nominato Regio commissario il signor cav. uff. rag. Vittorio Amaduzzi, il quale ha assunto le funzioni l'8 luglio successivo;

Ritenuto che il Regio commissario non ha ancora potuto completare la sistemazione finanziaria del Comune e quella dei pubblici servizi, e che, d'altro lato, le condizioni dello spirito pubblico locale non consentono, per ora, di indire le elezioni per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza;

Veduti gli articoli 323 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Faenza, è prorogato di tre mesi.

Ravenna, addì 9 ottobre 1924.

Il prefetto: ROSSI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1° avviso di domanda per tramutamento di rendita consolidato 5 %.

Con domanda in data 10 marzo 1924 il signor Jannoni Francesco fu Giovanni domiciliato in Napoli, ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 5 % n. 013.415 di L. 25 ad esso richiedente intestata.

A tergo del relativo certificato la dichiarazione di consenso resa dal titolare ai termini dell'art. 26 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, venne fatta su foglio sovrapposto al titolo originario, in modo da rendere dubbia una preesistente dichiarazione eventualmente contenuta sul titolo stesso.

Ai termini dell'art. 36 del regolamento citato si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che sieno intervenute opposizioni, l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di tramutamento di detta rendita come sopra presentata dal signor Jannoni.

Roma, 11 dicembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

1° avviso di domanda per tramutamento di rendita nominativa consolidato 5 %.

E' stato chiesto il tramutamento della rendita nominativa consolidato 5 % n. 154547 di L. 55 intestata a Rizzo Raimondo di Vincenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato ad Aragona (Girgenti) con avvertenza che proviene dalla vendita di cui all'atto per notar Sciascia d'Aragona in data 1° marzo 1920 ed allegatovi decreto 24 febbraio 1920 del tribunale di Girgenti.

Essendo stato presentato il titolo senza il secondo mezzo foglio si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che sia stata notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione, si eseguirà l'operazione richiesta e si consegnerà il nuovo titolo al richiedente.

Roma, 11 dicembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 44, dal 27 ottobre al 2 novembre 1924.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Bari	Altamura	Gravina	O	—	1
Id.	Bari	Putignano	B	—	1
Id.	Id.	S. Michele	B	—	1
Campobasso	Isernia	Venafro	O	—	1
Caserta	Nola	Palma L.	B	1	—
Cuneo	Cuneo	Borgo S. D.	B	—	1
Firenze	S. Miniato	Castel di St.	B	—	1
Foggia	Foggia	Foggia	B	—	1
Id.	Id.	S. Giovanni R.	B	4	—
Id.	Id.	Volturino	O	1	—
Id.	S. Severo	Casal Monf.	E	1	—
Lecce	Brindisi	Ceglie M	O	1	—
Id.	Id.	Francavilla F.	O	1	1
Id.	Id.	Ostuni	B	—	1
Id.	Id.	S. Vito N.	B	1	—
Messina	Castroreale	Montalbano	O	1	2
Napoli	Castell. di St.	Sant'Agnello	B	—	1
Id.	Id.	Torre Annunz.	B	—	1
Novara	Biella	Castellengo	B	—	1
Id.	Novara	Bellinzago	B	—	1
Id.	Id.	Novara	B	—	1
Taranto	Taranto	Ginosa	Cp	1	—
Id.	Id.	Laterza	Cp	—	1
Trento	Cavalese	Montagna	B	—	1
Venezia	Venezia	Caorle	B	—	1
				12	19
		Carbonchio sintomatico			
Belluno	Belluno	Belluno	B	—	1
Brescia	Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Campobasso	Isernia	Pozzilli	B	2	—
Id.	Id.	Sesto Campano	B	5	—
Id.	Id.	Venafro	B	2	—
Cuneo	Mondovì	Cherasco	B	—	1
Id.	Saluzzo	Envie	B	—	1
Forlì	Rocca S. C.	Verghereto	B	—	1
Modena	Pavullo	Pievepelago	B	1	—
Piacenza	Piacenza	Groppanello	B	—	1
Pola	Capodistria	Castelnuovo	B	—	1
Verona	Verona	Fumane	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Torri di Q.	B	—	1
				10	9
		Afta epizootica			
Alessandria	Acqui	Castelrocchero	B	—	1
Id.	Alessandria	Alessandria	B	—	3
Id.	Id.	Cassine	B	—	3
Id.	Id.	Valenza	B	—	1
		Segue *Afta epizootica.*			
Alessandria	Asti	Asti	B	—	4
Id.	Id.	Canelli	B	1	—
Id.	Id.	Cocconato	B	—	1
Id.	Id.	Isola	B	—	1
Id.	Id.	Serravalle	B	—	1
Id.	Id.	Valfenera	B	2	1
Id.	Id.	Villanova	B	—	1
Id.	Casale M.	Casale M.	B	—	1
Id.	Id.	Ozzano	B	1	—
Id.	Id.	Tonco	B	—	1
Id.	Nori	Castelletto	B	—	1
Id.	Id.	Nori	B	—	1
Id.	Id.	Serravalle	B	1	—
Id.	Tortona	Casalnoceto	B	—	1
Id.	Id.	Sale	B	—	1
Ancona	Ancona	Fabriano	B	5	—
Id.	Id.	Genga	B	3	1
Aquila	Avezzano	Capistrello	B	2	—
Id.	Id.	Civitella	B	1	—
Id.	Id.	Collarmele	B	4	—
Arezzo	Arezzo	Bibbiena	B	2	5
Id.	Id.	Bucine	B	2	—
Id.	Id.	Caprese M.	B	—	1
Id.	Id.	Castigl. Fior.	B	1	—
Id.	Id.	Pieve S. Stef.	B	4	—
Id.	Id.	Pratovecchio	B	4	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	B	2	—
Id.	Id.	Folignano	B	1	—
Avellino	Sant'Angelo L.	Calitri	B	1	—
Belluno	Belluno	Forno di L.	B	1	—
Id.	Id.	Longarone	B	—	2
Bergamo	Bergamo	Bertenno	B	1	—
Id.	Id.	Bergamo	B	1	2
Id.	Id.	Desenzano	B	2	—
Id.	Id.	Grumello P.	B	1	—
Id.	Id.	Molini C.	B	—	2
Id.	Id.	Nembro	B	1	—
Id.	Id.	Rosciate	B	17	—
Id.	Id.	Scauro	B	2	—
Id.	Id.	Selvino	B	—	2
Id.	Id.	Seriate	B	1	—
Id.	Id.	Tavernola	B	1	—
Id.	Clusone	Castione	B	3	2
Id.	Treviglio	Canonica	B	—	1
Id.	Id.	Martinengo	B	—	1
Id.	Id.	Marengo	B	—	1
Id.	Id.	Treviglio	B	—	1
Bologna	Imola	Imola	B	—	1
Brescia	Breno	Monno	B	1	—
Id.	Brescia	Bagnolo M.	B	—	1
Id.	Id.	Bedizzole	B	1	—
Id.	Id.	Borgosatollo	B	3	2
Id.	Id.	Calvisano	B	1	—
Id.	Id.	Castegnato	B	1	1
Id.	Id.	Calcinato	B	1	—
Id.	Id.	Cizzago	B	—	3
Id.	Id.	Dello	B	1	—
Id.	Id.	Lonato	B	13	—
Id.	Id.	Nuvolera	B	2	—
Id.	Id.	Ome	B	1	—
Id.	Id.	Quinzanello	B	—	1
Id.	Id.	Sermione	B	—	1
Id.	Chiari	Barco	B	1	1
Id.	Id.	Borgo S. G.	B	5	8
Id.	Id.	Castrezzate	B	1	—
Id.	Id.	Chiari	B	6	—

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Brescia	Chiari	Gerolanuova	B	1	—
Id.	Id.	Orzinuovi	B	7	2
Id.	Id.	Orzivecchi	B	4	1
Id.	Id.	Roccafranca	B	1	—
Id.	Id.	Puegnago	B	1	—
Id.	Id.	Raffa	B	5	—
Id.	Id.	Toscolano	B	3	—
Id.	Id.	Villachiara	B	3	3
Id.	Verolanuova	Bassano Br.	B	—	2
Id.	Id.	Cignano	B	—	3
Id.	Id.	Cigole	B	1	1
Id.	Id.	Cadignano	B	6	3
Id.	Id.	Fiesse	B	2	—
Id.	Id.	Gambara	B	1	—
Id.	Id.	Gottolengo	B	1	—
Id.	Id.	Leno	B	—	2
Id.	Id.	Offlaga	B	1	1
Id.	Id.	Quinzano	B	6	1
Id.	Id.	Pontevico	B	1	1
Como	Como	Como	B	1	—
Id.	Id.	Erba I.	B	—	1
Id.	Id.	Garzeno	B	8	—
Id.	Id.	Montano C.	B	10	—
Id.	Id.	Olgiate C.	B	—	1
Id.	Id.	Uggiate	B	3	—
Id.	Lecco	Ballabio I.	B	3	2
Id.	Id.	Ballabio S.	B	—	1
Id.	Id.	Barzio	B	3	—
Id.	Id.	Bindo	B	3	1
Id.	Id.	Cernusco L.	B	1	—
Id.	Id.	Galliate	B	1	—
Id.	Id.	Lecco	B	2	—
Id.	Id.	Introbio	B	1	—
Id.	Id.	Linzanico	B	4	—
Id.	Id.	Lomagna	B	—	1
Id.	Id.	Malgrate	B	—	1
Id.	Id.	Oggiono	B	1	—
Id.	Id.	Pasturo	B	9	—
Id.	Id.	Primaluna	B	10	—
Id.	Id.	Taceno	B	—	1
Id.	Id.	Verderio I.	B	1	—
Id.	Varese	Angera	B	—	1
Id.	Id.	Azzate	B	—	2
Id.	Id.	Azzio	B	4	—
Id.	Id.	Callaglio	B	8	—
Id.	Id.	Induno O.	B	—	1
Id.	Id.	Mombello	B	2	—
Id.	Id.	Orino	B	1	—
Id.	Id.	Rancio V. C.	B	2	—
Id.	Id.	Varese	B	3	—
Id.	Id.	Vergobbio	B	1	—
Cremona	Casalmaggiore	Solarolo R.	B	—	1
Id.	Crema	Agnadello	B	1	—
Id.	Id.	Onchiano	B	2	—
Id.	Id.	Pianengo	B	1	2
Id.	Id.	Ripalta G.	B	1	—
Id.	Id.	Rivolta d'A.	B	1	—
Id.	Id.	S. Bernardino	B	—	1
Id.	Id.	Spino d'A.	B	1	—
Id.	Cremona	Castelleone	B	2	3
Id.	Id.	Castelverde	B	1	—
Id.	Id.	Corte de' Cort.	B	1	—
Id.	Id.	Corte de' Frati	B	1	—
Id.	Id.	Cremona	B	4	—
Id.	Id.	Grontardo	B	1	1
Id.	Id.	Isola Dovarese	B	2	1
Cremona	Cremona	Pressina Crem.	B	4	—
Id.	Id.	Pieve Delmona	B	1	—
Id.	Id.	Pizzighettone	B	—	1
Id.	Id.	Robecco d'O.	B	2	—
Id.	Id.	Soresina	B	3	—
Id.	Id.	Spinadesco	B	1	—
Id.	Id.	Torre Picenardi	B	1	—
Id.	Id.	Vescovato	B	1	—
Cuneo	Alba	Nervè	B	—	1
Id.	Cuneo	Fossano	B	—	1
Id.	Id.	Peveragno	B	—	2
Id.	Mondovì	Pianfei	B	—	1
Id.	Saluzzo	Barge	B	4	1
Id.	Id.	Cardè	B	1	—
Id.	Id.	Marene	B	1	—
Id.	Id.	Saluzzo	B	—	3
Ferrara	Ferrara	Berra	B	—	1
Id.	Id.	Bondeno	B	4	—
Id.	Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Id.	Ferrara	B	3	—
Id.	Id.	Formignana	B	2	4
Id.	Id.	Iolanda di S.	B	1	—
Id.	Id.	Poggiorenatico	B	1	—
Id.	Id.	Portomaggiore	B	4	—
Id.	Id.	Ostellato	B	—	1
Firenze	Firenze	Borgo S. L.	B	—	6
Id.	Id.	Casellina e T.	B	1	—
Id.	Id.	Dicomano	B	—	1
Id.	Id.	Figline Val d'A.	B	2	2
Id.	Id.	Incisa Val d'A.	B	2	—
Id.	Id.	Londa	B	—	3
Id.	Id.	Montespertoli	B	6	1
Id.	Id.	Id.	Cp	1	—
Id.	Id.	Scarperia	B	—	1
Id.	Id.	S. Casciano	S	—	2
Id.	Id.	S. Piero Sieve	B	2	—
Id.	Id.	Vernio	B	2	2
Id.	Id.	Id.	S	4	—
Id.	Pistoia	Pistoia	B	1	—
Id.	S. Miniato	Empoli	B	1	—
Forlì	Cesena	Cesena	B	5	2
Id.	Id.	Cesenatico	B	—	1
Id.	Id.	Loregiano	B	1	2
Id.	Id.	Sanguano	B	1	1
Id.	Id.	Borghi	B	1	—
Id.	Forlì	Forlì	B	36	28
Id.	Id.	Forlimpopoli	B	3	2
Id.	Id.	Bertinoro	B	1	1
Id.	Id.	Civitella	B	1	—
Id.	Id.	Meldola	B	1	—
Id.	Rimini	Rimini	B	2	1
Id.	Id.	S. Giovanni	B	—	1
Id.	Rocca S. C.	Bagno di R.	B	—	2
Id.	Id.	Castrocaro	B	—	1
Foggia	Bovino	Candela	B	1	—
Id.	Id.	S. Agata di P.	B	—	1
Id.	Foggia	Trinitapoli	B	1	—
Genova	Genova	Genova	B	2	—
Id.	Id.	Propata	B	1	—
Grosseto	Grosseto	Campagnatico	B	1	—
Id.	Id.	Gavoirano	B	—	2
Id.	Id.	Grosseto	B	10	5
Id.	Id.	Id.	S	—	6
Id.	Id.	Id.	O	—	5
Id.	Id.	Massa M.	B	—	3
Id.	Id.	Orbetello	B	—	3

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Grosseto	Grosseto	Roccastrada	B	3	2
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Imperia	Imperia	Aurigo	B	14	—
Id.	Id.	Id.	Cp	2	—
Id.	Id.	Caravonica	B	7	—
Id.	San Remo	Ventimiglia	B	2	—
Livorno	Livorno	Livorno	B	—	1
Lucca	Lucca	Borgo a M.	B	—	1
Id.	Id.	Camaiore	B	1	—
Id.	Id.	Capannori	B	1	2
Id.	Id.	Lucca	B	4	—
Id.	Id.	Pescia	B	1	—
Id.	Id.	Viareggio	B	1	—
Macerata	Macerata	Cingoli	B	20	—
Id.	Id.	Ficano	B	2	—
Id.	Id.	S. Severino	B	7	1
Id.	Id.	Matelica	B	—	3
Id.	Id.	Tolentino	B	8	—
Id.	Id.	Treia	B	3	—
Mantova	Mantova	Asola	B	—	2
Id.	Id.	Canneto	B	3	—
Id.	Id.	Casalromano	B	1	—
Id.	Id.	Goito	B	—	1
Id.	Id.	Gonzaga	B	1	2
Id.	Id.	Marmirolo	B	—	1
Id.	Id.	Ostiglia	B	1	—
Id.	Id.	Pegognaga	B	4	5
Id.	Id.	Pomponesco	B	1	—
Id.	Id.	Quingentale	B	1	—
Id.	Id.	Roverbella	B	1	—
Id.	Id.	Redondesco	B	—	1
Id.	Id.	S. Benedetto	B	3	—
Id.	Id.	S. Giacomo S.	B	1	—
Id.	Id.	Serravalle	B	1	—
Id.	Id.	Suzzara	B	2	7
Milano	Abbiategrasso	Bareggio	B	—	1
Id.	Id.	Castano P.	B	—	1
Id.	Gallarate	Casale Litta	B	2	3
Id.	Id.	Mezzana S.	B	—	1
Id.	Lodi	Cazzimacci	B	1	—
Id.	Id.	Lodi	B	2	3
Id.	Id.	Mairago	B	—	1
Id.	Id.	Mulazzano	B	2	4
Id.	Id.	Montanaso	B	1	—
Id.	Id.	Solerano al L.	B	1	—
Id.	Id.	Villavesco	B	1	1
Id.	Milano	Bellinzago	B	—	1
Id.	Id.	Cesano Boscone	B	1	1
Id.	Id.	Gessate	B	—	1
Id.	Id.	Rozzano	B	—	1
Id.	Id.	Trezzano Rosa	B	—	1
Id.	Id.	Vaprio d'Adda	B	1	1
Modena	Mirandola	Camposanto	B	—	1
Id.	Id.	Cavezza	B	1	—
Id.	Id.	Concordia	B	3	—
Id.	Id.	Finale	B	2	—
Id.	Id.	Mirandola	B	2	3
Id.	Id.	S. Felice	B	—	3
Id.	Id.	S. Possidonio	B	4	—
Id.	Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Id.	Bomporto	B	4	3
Id.	Id.	Campo Galliano	B	3	—
Id.	Id.	Castelnuovo	B	—	2
Id.	Id.	Carpi	B	3	1
Id.	Id.	Fiorano	B	—	1
Modena	Modena	Medolla	B	—	4
Id.	Id.	Modena	B	8	7
Id.	Id.	Nonantola	B	2	1
Id.	Id.	Ravarino	B	1	—
Id.	Id.	Sassuolo	B	2	1
Id.	Pavullo	Fanano	B	2	—
Id.	Id.	Montese	B	13	—
Id.	Id.	Pavullo	B	8	—
Novara	Biella	Biella	B	3	—
Id.	Domodossola	Crevoladossola	B	23	4
Id.	Id.	Domodossola	B	—	3
Id.	Id.	Montecrestese	B	1	—
Id.	Novara	Borgomanero	B	—	1
Id.	Id.	Galliate	B	—	1
Id.	Id.	Vespolate	B	6	—
Id.	Varallo	Parone	B	1	—
Id.	Vercelli	S. Germano N.	B	—	1
Id.	Id.	Tronzano	B	1	—
Padova	Padova	Anguillara	B	—	1
Id.	Id.	Casalserugo	B	—	2
Id.	Id.	Legnaro	B	2	—
Id.	Id.	Monselice	B	1	—
Id.	Id.	Stanghella	B	—	2
Palermo	Palermo	Palermo	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Parma	Parma	Sorbolo	B	1	—
Id.	Id.	Trecasali	B	—	1
Pavia	Mortara	Cassal Nuovo	B	1	1
Id.	Id.	Gombolò	B	1	—
Id.	Id.	Lomello	B	3	—
Id.	Id.	Mede	B	4	3
Id.	Id.	Pieve Cairo	B	—	4
Id.	Id.	Serardi	B	2	1
Id.	Id.	Tromello	B	4	—
Id.	Id.	Vigevano	B	4	2
Id.	Pavia	Cava Manara	B	2	1
Id.	Id.	Chignole Po	B	—	1
Id.	Id.	Pavia	B	—	2
Id.	Id.	San Martino	B	—	1
Id.	Voghera	Arena Po	B	—	1
Id.	Id.	Bomasco	B	—	2
Id.	Id.	Casteggio	B	—	1
Id.	Id.	Casei G.	B	2	—
Id.	Id.	Cervesine	B	1	—
Id.	Id.	Corana	B	—	3
Id.	Id.	Rovescale	B	1	1
Id.	Id.	Santa Maria	B	—	1
Id.	Id.	Stradella	B	—	1
Id.	Id.	Verrua	B	1	—
Perugia	Orvieto	Parrano	B	2	—
Id.	Perugia	Bastia	B	1	—
Id.	Id.	Gubbio	B	2	—
Id.	Id.	Marsciano	B	2	—
Id.	Id.	Todi	B	1	—
Id.	Id.	Perugia	B	6	—
Id.	Spoleto	Bevagna	B	—	2
Id.	Terni	Terni	B	1	—
Piacenza	Piacenza	Agazzano	B	2	—
Id.	Id.	Calendasco	B	1	—
Id.	Id.	Caorso	B	1	—
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	2	1
Id.	Id.	Gossolengo	B	1	—
Id.	Id.	Gragnano	B	2	—
Id.	Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Id.	Piacenza	B	—	1
Id.	Id.	Rivergaro	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Piacenza	Piacenza	Travo	B	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	Fano	B	—	2
Id.	Urbino	Belforte	B	1	1
Id.	Id.	Fossombrone	B	1	1
Id.	Id.	S. Ippolito	B	3	6
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	B	5	11
Id.	Id.	Capannoli	B	—	1
Id.	Id.	Cascina	B	—	3
Id.	Id.	Collesalvetti	B	—	1
Id.	Id.	Palaia	B	—	1
Id.	Id.	Pontedera	B	—	1
Id.	Id.	Vecchiano	B	6	4
Id.	Volterra	Castagneto	B	1	1
Id.	Id.	Piombino	B	—	2
Id.	Id.	Volterra	B	—	1
Pola	Capodistria	Isola	B	1	1
Ravenna	Faenza	Brisighella	B	5	—
Id.	Id.	Faenza	B	2	6
Id.	Id.	Solarolo	B	—	1
Id.	Lugo	Bagnocavallo	B	1	—
Id.	Id.	Cotignola	B	—	1
Id.	Id.	S. Agata sul S.	B	—	1
Id.	Id.	Lugo	B	6	5
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	1	1
Id.	Id.	Ravenna	B	24	7
Id.	Id.	Russi	B	—	6
Reggio Emilia	Guastalla	Gualtieri	B	1	—
Id.	Id.	Guastalla	B	5	3
Id.	Id.	Suzzara	B	6	1
Id.	Reggio Emilia	Castelnuovo M.	B	1	—
Id.	Id.	Reggio Emilia	B	1	1
Id.	Id.	Vetto	B	4	6
Rovigo	Adria	Adria	B	2	—
Id.	Id.	Loreo	B	2	—
Id.	Id.	Porto Tolle	B	—	1
Id.	Rovigo	Bergantino	B	3	—
Id.	Id.	Bosaro	B	1	—
Id.	Id.	Buso S.	B	1	—
Id.	Id.	Gavello	B	1	—
Id.	Id.	Lendinara	B	2	—
Id.	Id.	Lusia	B	1	—
Id.	Id.	Ponticchio	B	1	1
Id.	Id.	S. Apollinare	B	1	—
Id.	Id.	S. Martino V.	B	1	—
Salerno	Campagna	Eboli	B	1	—
Id.	Salerno	Giffoni S. C.	B	1	—
Id.	Id.	Montecorvino R	B	1	—
Siena	Siena	Buonconvento	B	1	—
Id.	Id.	Casole d'Elsa	B	2	—
Id.	Id.	Castellina in C	B	4	—
Id.	Id.	Chiusdino	B	2	—
Id.	Id.	Colle Val d'El	B	6	—
Id.	Id.	Monteriggioni	B	1	—
Id.	Id.	Rapolano	B	1	—
Id.	Id.	S. Gimignano	B	1	—
Id.	Id.	Siena	B	1	—
Id.	Id.	Sovicille	B	1	—
Sondrio	Sondrio	Berbenno	B	—	3
Id.	Id.	Bormio	B	3	5
Id.	Id.	Grosio	B	—	8
Id.	Id.	Id.	S	—	1
Id.	Id.	Grosotto	B	—	2
Id.	Id.	Mazzo	B	1	—
Id.	Id.	Morbegno	B	1	—
Id.	Id.	Tirano	B	—	3
Id.	Id.	Valdidentro	B	4	—
Sondrio	Sondrio	Valdisotto	B	1	2
Torino	Ivrea	Valperga	B	1	—
Id.	Pinerolo	Cavour	B	11	—
Id.	Id.	Pinasca	B	1	—
Id.	Id.	Pinerolo	B	1	1
Id.	Susa	Caorse	B	5	—
Id.	Id.	S. Ambrogio	B	1	1
Id.	Torino	Carignano	B	—	4
Id.	Id.	Castigliano T.	B	1	—
Id.	Id.	Corio	B	1	—
Id.	Id.	Foguno	B	2	—
Id.	Id.	Rivarolo C.	B	1	—
Id.	Id.	Villastellone	B	1	—
Trento	Bolzano	Appiano	B	3	—
Id.	Id.	Caldaro	B	6	2
Id.	Id.	Fiè	B	1	—
Id.	Id.	Laives	B	3	1
Id.	Id.	Meltina	B	—	1
Id.	Id.	Reinon	B	—	1
Id.	Id.	S. Genesio	B	1	2
Id.	Cles	Bresimo	B	—	1
Id.	Id.	Cavareno	B	22	—
Id.	Id.	Cles	B	—	3
Id.	Id.	Seis	B	1	—
Id.	Id.	Vervò	B	2	2
Id.	Merano	Curon	B	1	—
Id.	Id.	Glorenza	B	—	8
Id.	Id.	Malles	B	1	30
Id.	Id.	Merano	B	—	1
Id.	Id.	Montechiaro	B	—	1
Id.	Id.	Naturno	B	—	1
Id.	Id.	Pliano	B	—	1
Id.	Id.	Prato	B	6	5
Id.	Id.	Resia	B	6	10
Id.	Id.	Sluderno	B	—	1
Id.	Id.	Stelvio	B	—	3
Id.	Id.	Tesimo	B	1	—
Id.	Id.	Tubre	B	1	3
Id.	Id.	S. Valentino	B	—	3
Id.	Id.	Vallelunga	B	—	1
Id.	Tione	Bleggio Sup.	B	—	1
Id.	Id.	Bocenago	B	1	—
Id.	Id.	Giustino	B	1	—
Id.	Id.	Pinzolo	B	—	1
Id.	Trento	Lavio	B	—	1
Treviso	Treviso	S. Lucia Piave	B	1	—
Id.	Id.	Susegnana	B	—	1
Trieste	Postumia	S. Michele	B	1	—
Venezia	Chioggia	Cona	B	1	—
Id.	Id.	Caorle	B	1	—
Id.	Id.	Concordia S.	B	2	—
Id.	Id.	Portogruaro	B	—	1
Verona	Verona	Castellivazzano	B	2	—
Id.	Id.	Correzzo	B	1	—
Id.	Id.	Isola d. Scala	B	—	1
Id.	Id.	Legnago	B	1	—
Id.	Id.	Pescantina	B	—	1
Id.	Id.	S. Maria Stelle	B	1	—
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	1	—
Id.	Id.	Verona	B	1	—
Id.	Id.	Villafranca	B	2	—
Vicenza	Vicenza	Marostica	B	1	—
Id.	Id.	Villaverla	B	—	1
				860	526

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Malattie infettive dei suini			
Ancona	Ancona	Belvedere	S	—	1
Id.	Id.	Fabriano	S	4	1
Id.	Id.	Maiolate	S	—	1
Arezzo	Arezzo	Tortona	S	6	4
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Montegallo	S	1	—
Id.	Fermo	Montappone	S	4	—
Id.	Id.	S. Elpidio	S	1	—
Belluno	Belluno	Belluno	S	4	—
Id.	Feltre	Feltre	S	4	—
Id.	Id.	S. Giustina	S	1	—
Bergamo	Bergamo	Bergamo	S	1	—
Id.	Treviglio	Fontanella	S	1	—
Id.	Id.	Pumenergo	S	1	—
Como	Varese	Casciago	S	1	—
Cremona	Crema	Onchiano	S	1	—
Cuneo	Alba	Montaldo Roero	S	—	1
Id.	Mondovì	Farigliano	S	—	1
Firenze	Firenze	Firenze	S	—	3
Forlì	Cesena	Cesenatico	S	6	2
Id.	Id.	Gattes	S	—	1
Foggia	Bovino	Castelluccio V.	S	1	—
Id.	Id.	Casalnuovo M.	S	3	2
Id.	Id.	Casalvecchio P	S	—	1
Id.	Id.	S. Marco in L.	S	3	—
Id.	Id.	S Nicandro G.	S	1	2
Genova	Genova	Genova	S	1	—
Macerata	Macerata	Cingoli	S	—	1
Id.	Id.	Civitanova	S	2	1
Id.	Id.	Montecosaro	S	9	—
Id.	Id.	Morrovalle	S	1	—
Id.	Id.	Pausula	S	21	—
Id.	Id.	Potenza P.	S	3	—
Id.	Id.	Recanati	S	5	—
Mantova	Mantova	Bagnoli	S	—	1
Modena	Modena	Campogalliano	S	2	—
Id.	Id.	Carpi	S	4	1
Id.	Id.	Coverzo	S	1	—
Id.	Id.	Modena	S	3	—
Id.	Id.	Nonantola	S	1	—
Id.	Pavullo	Pievepelago	S	—	3
Parma	Borgotaro	Borgotaro	S	2	—
Perugia	Perugia	Passignano s. T	S	—	1
Id.	Terni	Amelia	S	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	Fano	S	—	2
Id.	Id.	Gradara	S	—	2
Pisa	Pisa	Pontedera	S	—	1
Id.	Volterra	Castagneto	S	1	—
Pola	Parenzo	Montona	S	—	1
Id.	Pola	Rovigno	S	—	1
Ravenna	Faenza	Riolo Bagni	S	1	—
Id.	Ravenna	Cervia	S	5	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Gilliano	S	1	—
Siena	Montepulciano	Castigl. d'Or.	S	—	1
Id.	Siena	Casole d'Elsa	S	11	—
Id.	Id.	Castellina C.	S	—	1
Id.	Id.	Colle V. d'Elsa	S	7	—
Id.	Id.	Poggibonsi	S	1	1
Id.	Id.	Sovicille	S	2	—
Teramo	Teramo	S. Omero	S	1	5
Id.	Id.	Teramo	S	1	—
Trento	Bolzano	Bolzano	S	—	1
Id.	Cavalese	Branzolio	S	—	1
Id.	Id.	Egna	S	1	2
Id.	Id.	Ora	S	1	1
Id.	Id.	Termeno	S	2	3
		Segue *Malattie infettive dei suini*			
Vicenza	Vicenza	Alvate	S	—	1
Id.	Id.	Arcugnano	S	—	2
Id.	Id.	Vicenza	S	—	2
				135	57
		Morva.			
Napoli	Napoli	Napoli	E	1	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	—	1
				1	1
		Farcino criptococcico			
Avellino	Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Id.	Mercogliano	E	1	—
Id.	Id.	Tufo	E	1	—
Id.	S. Angelo L.	S. Mango	E	1	—
Chieti	Chieti	Pescara	E	1	—
Foggia	S. Severo	S. Severo	E	1	—
Massa Carrara	Massa	Podenzana	E	—	1
Napoli	Casoria	Afragola	E	5	—
Id.	Castell. di St.	Gragnano	E	1	—
Id.	Id.	Ottaiano	E	1	—
Id.	Id.	S. Giuseppe	E	2	—
Id.	Napoli	Napoli	E	6	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	3	7
Salerno	Salerno	S. Marzano S.	E	1	—
Id.	Id.	S. Egidio M A.	E	2	—
Id.	Id.	S. Valentino T	E	—	1
Id.	Id.	Sarno	E	2	—
Taranto	Taranto	Palagianello	E	1	—
Trapani	Mazara	Salemi	E	1	—
				31	9
		Rabbia			
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	1	—
Id.	Id.	Montesicuro	Cn	—	2
Bari (b)	Bari	Acquaviva	Cn	—	1
Id.	Id.	Giovinazzo	Cn	4	1
Caltanisetta	Piazza Armer	Piazza Armer.	Cn	1	—
Id.	Id.	Valguarnera	Cn	—	1
Chieti	Chieti	S. Valentino	Cn	1	—
Como	Varese	S. Ambrogio O.	Cn	—	1
Id.	Id.	Varese (b)	Cn	—	1
Id.	Id.	Venegono I.	Cn	—	1
Foggia	Foggia	Foggia	Cn	1	1
Macerata	Macerata	Cingoli	Cn	6	—
Massa-Carrara	Massa	Carrara	Cn	—	1
Id.	Id.	Fivizzano	Cn	—	1
Id.	Pontremoli	Pontremoli	Cn	—	2
Napoli	Napoli	Napoli	Cn	1	2
Perugia	Terni	Giove	Cn	—	1
Siena (b)	Siena	S. Gimignano	Cn	—	1
Siracusa	Modica	Comiso	Cn	—	1
Id.	Siracusa	Carlentini	Cn	—	1
Teramo	Teramo	Castellalto	Cn	—	1
Id.	Id.	Montepagano	Cn	—	1
Id.	Id.	Teramo	Cn	—	1

*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Rabbia.				
Torino	Torino	Torino	Cn	—	1
Vicenza	Vicenza	Brendola	Cn	—	2
Id.	Id.	Cornedo	Cn	—	1
Id.	Id.	Sossano	Cn	—	1
				15	27
	Rogna				
Aquila	Aquila	Rocca di M.	E	1	—
Avellino	S. Angelo L.	Bisaccia	O	1	—
Campobasso	Campobasso	Ripalimosano	O	—	1
Perugia	Foligno	Foligno	O	3	—
				5	1
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre				
Aquila	Aquila	Aquila	O	1	—
Id.	Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Avezzano	Massa	O	2	—
Id.	Id.	S. Vincenzo	O	1	—
Id.	Cittaducale	Accumoli	O	1	—
Id.	Id.	Amatrice	O	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Serradifalco	O	1	—
Id.	Id.	Sutera	O	1	—
Macerata	Macerata	Esanatoglia	Cp	1	—
				11	—
	Vaiolo ovino.				
Aquila	Aquila	Bagno	O	2	—
Id.	Id.	Roio	O	1	—
Id.	Avezzano	Aielli	O	1	2
Id.	Id.	S. Vincenzo	O	1	—
Id.	Id.	Scurcola	O	1	—
Id.	Cittaducale	Petrella S.	O	1	—
Avellino	Avellino	Chiusano	O	1	—
Bari	Altamura	Gravina	O	1	—
Id.	Id.	Grumo	O	2	—
Id.	Barletta	Andria	O	3	—
Id.	Id.	Corato	O	3	—
Id.	Id.	Minervino	O	2	1
Bologna	Imola	Castel del Rio	O	—	2
Foggia	Foggia	Cerignola	O	—	1
Grosseto	Grosseto	Orbetello	O	1	16
Lecce	Brindisi	Francavilla F.	O	3	—
Id.	Id.	Latiano	O	—	3
Id.	Id.	Mesagne	O	1	—
Napoli	Napoli	Giugliano	O	2	—
Ravenna	Ravenna	Ravenna	O	2	1
Salerno	Sala C.	Montesano	O	1	—
Id.	Id.	Polla	O	1	—
Id.	Id.	S. Arsenio	O	2	—
Id.	Id.	S. Rufo	O	1	—
Id.	Id.	Sala Consilina	O	-	1
Taranto	Taranto	Castellaneta	O	2	—
Id.	Id.	Grottaglie	O	1	—
Id.	Id.	Lizzano	O	2	—
Id.	Id.	Maneggio	O	1	—
Id.	Id.	Palagianello	O	2	—
Id.	Id.	Palagiano	O	1	—
Id.	Id.	Taranto	O	1	—
				43	27

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Colera dei polli				
Foggia	S. Severo	Celenza V.	P	1	—
Modena	Modena	S. Cesario	P	1	1
Teramo	Teramo	Teramo	P	2	—
				4	1
	Aborto epizootico.				
Modena	Modena	Fiorano	B	2	1
Id.	Id.	Modena	B	—	3
Id.	Id.	Nonantola	B	2	—
				4	4
	Influenza del cavallo.				
Foggia	S. Severo	Casalvecchio P.	E	—	1
	Tubercolosi bovina.				
Massa Carrara	Massa	Carrara	B	—	4
Vicenza	Vicenza	Vicenza	B	—	2
				—	6
	Setticemia emorragica dei bovini.				
Reggio E.	Guastalla	Campagnola	B	2	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	13	25	31
Carbonchio sintomatico	10	13	19
Afta epizootica	49	454	1386
Malattie infettive dei suini	26	68	192
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	9	19	40
Rabbia	15	27	42
Rogna	4	4	6
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	3	9	11
Vaiuolo ovino	10	32	70
Colera dei polli	3	3	5
Aborto epizootico	1	3	8
Influenza del cavallo	1	1	1
Tubercolosi bovina	2	2	6
Setticemia emorragica dei bovini	1	1	3

B *bovina*; Bf *bufalina*. O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ispettorato Generale dell'Industria — Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO di privative per modelli e disegni di fabbrica registrate nell'anno 1924.

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
23 novembre 1923	Luparia Antonio in Torino	Modello di fabbrica: Calzature. (Rivendicazione di priorità dal 21 agosto 1923 per aver esposto il trovato all'esposizione delle invenzioni e progressi industriali, aperto in Torino il 21 settembre 1923)	4069	Volume 41 N. 1
28 dicembre	Ullstein Akt. Ges. in Berlino	Modello di fabbrica: Nuova scatola o custodia per oggetti da giuoco. (Importazione del modello d'uso germanico n. 854169 che ha decorrenza dal 19 agosto 1923)	4083	» » » 2
1 marzo 1924	Linotype and machinery Limited in Londra	Modello di fabbrica: Lingotto metallico. (Rivendicazione di proprietà dal 1 novembre 1923 data del 1° deposito di analoga domanda depositata in Inghilterra)	4166	» » » 3
27 maggio 1923	F. I. A. T. Fabbrica Italiana Automobili Torino (Società Anonima) in Torino	Modello di fabbrica: Colonnetta per il fissaggio delle ruote al mozzo	4338	» » » 4
7 giugno 1924	Scavini Enrico in Torino	Modello di fabbrica: Fantoccio raffigurante un bambino in costume sportivo	4390	» » » 5
7 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Fantoccio in costume tirolese	4391	» » » 6
7 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola con vestito a volani, guarnito di grossi bottoni e cappello a tuba con un grosso bottone	4392	» » » 7
31 maggio »	F. I. A. T. Fabbrica Italiana Automobili Torino (Società Anonima) in Torino	Modello di fabbrica: Asta per stantuffo del servo-freno di comando dei freni	4368	» » » 8
31 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Tubo per braccio della leva a mano di comando delle velocità	4369	» » » 9
31 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Grano di spinta per albero di distribuzione	4370	» » » 10
31 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Cappelletto per valvole	4371	» » » 11
31 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Gambo ad occhio per comando dei freni	4372	» » » 12
31 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Sopportino per albero di comando dell'anticipo	4373	» » » 13
31 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Sede per le aste degli stantuffi dei servo freni	4374	» » » 14
31 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Piastrine di ritegno dell'astuccio per il puntale di bloccaggio delle velocità	4375	» » » 15
31 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Perno per snodo del comando delle ganasce dei freni	4377	» » » 16
31 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Dado per albero del differenziale	4378	» » » 17
31 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Coperchio per cuscinetto dell'albero di avviamento	4379	» » » 18
31 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Impugnatura per leva a mano di comando della velocità	4380	» » » 19
31 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Fascetta anteriore per manicotto del giunto cardanico	4381	» » » 20
31 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Astuccio per sopporto anteriore e per biscottino centrale delle molle posteriori	4382	» » » 21
31 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Astuccio per sopporti delle molle anteriori e per magnone posteriore	4383	» » » 22

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
31 maggio 1924	F. I. A. T. Fabbrica Italiana Automobili Torino (Società Anonima) in Torino	Modello di fabbrica: Cuscinetto esterno dell'asse di comando dei freni posteriori	4384	Volume 41 N. 23
5 giugno »	Ditta Vedani Massimo & Fratello di Pietro Vedani in Legnano	Modello di fabbrica: Apparecchio pesatore per stadere a ponte bilico a doppia asta con o senza pesi di rapporto	4385	» » » 24
5 id. »	Société Worth in Parigi	Modello di fabbrica: Scatola da cipria	4386	» » » 25
5 id. »	Cigala Fulgosi Alfonso & Tomeazzi Ezio in Milano	Modello di fabbrica: Sostegno a supporto rialzabile	4387	» » » 26
11 id. »	Spallino Rosario in Roma	Modello di fabbrica: Tassametro ad indicazioni luminose	4388	» » » 27
11 id. »	Onori Roberto in Roma	Modello di fabbrica: Tassametro ad indicazioni luminescenti	4389	» » » 28
25 id. »	F. I. A. T. Fabbrica Italiana Automobili Torino (Società Anonima) in Torino	Modello di fabbrica: Staffa posteriore di fissaggio delle aste delle forcelle di comando delle velocità	4397	» » » 29
25 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Cuscinetto superiore per alberino di comando della pompa ad olio	4398	» » » 30
25 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Porta satelliti per differenziale	4401	» » » 31
25 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Piastrina per unione del volante ammortizzatore dell'albero a gomiti	4402	» » » 32
25 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Cilindro per servo-freno	4403	» » » 33
25 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Astuccio con sede per valvole del servo-freno	4404	» » » 34
25 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Settore per arresto della leva di comando dei freni	4405	» » » 35
25 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Cuscinetto per bielle motore	4406	» » » 36
25 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Cappello per mozzi delle ruote	4407	» » » 37
25 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Calotta di sostegno del manicotto a testa sferica per cardano	4408	» » » 38
25 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Cuscinetto per pignone di comando della distribuzione	4409	» » » 39
25 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Scodellino per molle delle valvole	4410	» » » 40
25 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Albero di trasmissione per ponte posteriore	4411	» » » 41
25 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Braccio per leva a mano di comando delle velocità	4412	» » » 42
25 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Corpo per valvole di lubrificazione per bilancieri di comando delle valvole	4413	» » » 43
25 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Corpo per rubinetto alimentatore della benzina	4414	» » » 44
25 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Cuscinetto intermedio posteriore per albero di distribuzione	4415	» » » 45
25 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Albero con innesto per avviamento	4416	» » » 46
25 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Volantino per fissaggio del coperchio della testa del gruppo cilindri	4417	» » » 47
25 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Forcellino per asta di comando dei bilancieri dei freni	4420	» » » 48
25 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Para colpi posteriore per telaio di autoveicolo	4421	» » » 49
20 id. »	Società Italiana Industrie Gomma & Hutchinson in Milano	Disegno di fabbrica: Per superficie di scorrimento dei copertoni per pneumatici di biciclette, motociclette ed automobili	4426	» » » 50

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
26 giugno 1924	Ditta « Tubettificio di Tornavento » in Milano	Modello di fabbrica: Tubo ad imbuto con rinforzo metallico interno per incannaggio di filati diversi	4427	Volume 41 N. 51
30 id. »	Ditta Giuseppe Palini & Figli in Pisogne (Brescia)	Modello di fabbrica: Banco scolastico	4428	» » » 52
3 luglio »	Società Anonima « Lario » in Nesso (Como)	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere	4431	» » » 53
3 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere	4432	» » » 54
3 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere	4433	» » » 55
3 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere	4434	» » » 56
3 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere	4435	» » » 57
3 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere	4436	» » » 58
3 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere	4437	» » » 59
25 giugno »	Ditta Biscuits Delta di M. A. Gatti in Torino	Modello di fabbrica: Biscotto	4440	» » » 60
9 gennaio 1923	Sozzi Giuseppe in Milano	Modello di fabbrica: Ornamento per case di abitazione	3466*bis*	» » » 61
1 maggio »	Galli Enrico in Milano	Modello di fabbrica: Calotta di manovra per interruttori o commutatori di corrente elettrica	3853	» » » 62
4 id. »	Associazione Nazionale Combattenti Sezione di Milano	Modello di fabbrica: Distintivo commemorativo « 24 Maggio 1915 »	3854	» » » 63
5 id. »	Magistris Rolando & Cerini Ambrogio in Crusinallo (Novara)	Modello di fabbrica: Manico per bastoni, ombrelli e simili con apparecchio accendisigari	3855	» » » 64
5 id. »	Beltrami Giovanni in Milano	Modello di fabbrica: Dispositivo d'applicazione dei parafanghi per biciclette e simili	3856	» » » 65
11 id. »	Ditta Carlo Crespi in Parabiago	Modello di fabbrica: Letto in ferro	3857	» » » 66
11 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Letto in ferro	3858	» » » 67
11 id. »	Puricelli Gaetano in Milano	Modello di fabbrica: Bastone con fascio littorio	3859	» » » 68
19 id. »	Montagnolo Guido in Milano	Modello di fabbrica: Fantoccio diavoletto	3860	» » » 69
25 id. »	Ditta Carlo Bossi in Gallarate	Modello di fabbrica: Letto in ferro	3862	» » » 70
25 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Letto in ferro	3863	» » » 71
26 id. »	Pardini Giulio in Milano	Modello di fabbrica: Reggicollo permeabile con occhielli rinforzati	3864	» » » 72
26 id. »	Società Anonima « Lario » in Nesso (Como)	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere	3865	» » » 73
26 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere	3866	» » » 74
26 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere	3867	» » » 75
26 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere	3868	» » » 76
26 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere	3869	» » » 77
1 id. »	Ciani Oreste in Torino	Modello di fabbrica: Portasigarette fascio	3870	» » » 78
3 id. »	Bouillon Frères in Parigi	Modello di fabbrica: Appareil extincteur de incendie	3871	» » » 79
11 id. »	Joannes Giuseppe in Torino	Modello di fabbrica: Sopporto per apparecchi indicatori di qualsiasi tipo e per altri oggetti da applicarsi sul tappo dei radiatori di autoveicoli	3873	» » » 80

DATA del deposito		TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	Volume e numero del registro attestati	
14 maggio	1923	Ditta Biscuits Delta in Torino	Modello di fabbrica: Biscotto	3874	Volume 41	N. 81
4 id.	»	Veronesi Ferdinando in Bologna	Modello di fabbrica: Ciondolo porte-bonheur	3875	» »	» 82
23 id.	1921	Rossi Elia in Bologna	Modello di fabbrica: Interruttore a spazzola a scatto rapido	3877	» »	» 83
8 giugno	1923	Del Rosso Mario in Roma	Modello di fabbrica: Nuova spilla per colli	3878	» »	» 84
16 id.	»	Ditta Monterosa & C. Milano	Disegno di fabbrica: Ciondolo ritratto intagliato	3887	» »	» 85
14 id.	»	Ditta Mammalella in Napoli	Modello di fabbrica: Cornice in legno e tartaruga	3896	» »	» 86
14 id.	»	La stessa	Modello di fabbrica: Cornice in legno e tartaruga	3897	» »	» 87
2 luglio	»	Martin & Sigray R. T. Elektromos Merömüszerek in Budapest	Modello di fabbrica: Scatola per strumenti misuratori elettrici in cui tre strumenti sono disposti simultaneamente l'uno accanto all'altro, la scatola essendo comune per i tre strumenti	3899	» »	» 88
2 id.	»	Martin e Sigray R. T. Elektromos Merömüszerek Gyára in Budapest	Modello di fabbrica: Scatola per strumenti misuratori elettrici in cui tre strumenti sono disposti simultaneamente l'uno sotto l'altro, la scatola essendo comune per i tre strumenti	3900	» »	» 89
10 id.	»	Ferri Antonio in Roma	Modello di fabbrica: Targa a bassorilievo con nel centro il busto del martire Sauro	3901	» »	» 90
10 id.	»	Lo stesso	Modello di fabbrica: Targa con figure a bassorilievo rappresentante i tre gloriosi martiri: Sauro, Oberdan e Battisti	3902	» »	» 91
3 id.	»	Società Anonima « Lario » in Nesso (Como)	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere	3906	» »	» 92
3 id.	»	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere	3907	» »	» 93
4 id.	»	Romano Tommaso in Milano	Modello di fabbrica: Cartone porta disinfettante da appendere	3908	» »	» 94
6 id.	»	Noli Cattaneo & C. in Pavia	Modello di fabbrica: Coperchio o calotta di controdado per pedale da bicicletta	3909	» »	» 95
7 id.	»	Société des papiers Keller Dorian, L. Silvin, E. Kochanski & C. in Lione	Disegno di fabbrica: Carta per cartonaggi, fodere di buste e simili	3910	» »	» 96
9 id.	»	Società Anonima « Lario » in Nesso (Como)	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere	3911	» »	» 97
10 id.	»	Société des papiers Keller Dorian L. Silvin E., Kochanscki & C. in Lione	Disegno di fabbrica: Carta per cartonaggi, fodere di buste e simili	3912	» »	» 98
10 id.	»	La stessa	Disegno di fabbrica: Carta per cartonaggi, fodere di buste e simili	3913	» »	» 99
10 id.	»	La stessa	Disegno di fabbrica: Carta per cartonaggi, fodere di buste e simili	3914	» »	» 100

Roma, 7 agosto 1924.

p. *Il Direttore*: BENEDETTO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 278

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 11 dicembre 1924

	Media		Media
Parigi	124 21	Belgio	114 44
Londra	109 062	Olanda	41
Svizzera	449 22	Pesos oro	20 38
Spagna	325 25	Pesos carta	8 97
Berlino (marco oro)	5 515	New-York	23 191
Vienna	0 0328	Oro	447 48
Praga	70 125	Belgrado	34 625
Romania	11 75	Budapest	0 0315
Dollaro canadese	23 11		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	83 08
	3.50 % » (1902)	77 25
	3.00 % lordo	51 58
	5.00 % netto	99 87
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 14

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Bonifica della Valle del Quieto (Pola).

Con decreto in data 26 novembre 1924, n. 19838 il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio per la bonifica della Valle del Quieto con sede in Montona, provincia dell'Istria.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomina nel Consiglio provinciale di sanità di Roma.

Con R. decreto 30 ottobre 1924, il sig. dott. Pietro Gammarolli è stato nominato membro del Consiglio provinciale di sanità di Roma, per il triennio 1924-25.

Roma, 9 dicembre 1924.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 3 posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico del Regio istituto idrografico in Genova.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 23 maggio 1924, col quale venne indetto un concorso a quattro posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico del Regio istituto idrografico;

Considerato che dei quattro posti messi a concorso uno solo è stato coperto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per n. 3 posti di capo tecnico aggiunto, con lo stipendio annuo di L. 7000 lorde oltre il supplemento di attività di L. 500, ripartiti nelle seguenti categorie di personale civile tecnico del Regio istituto idrografico in Genova e per il numero di posti a fianco di ciascuna indicato (1):

Capi tecnici aggiunti del Regio istituto idrografico della Regia marina specialità disegnatori topografi . . . . . N. 2

Capi tecnici aggiunti del Regio istituto idrografico della Regia marina specialità idrografi . . . . » 1

Totale . . . N. 3

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3, e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili, e pervenire non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) la specialità per la quale intendono concorrere;

b) il loro preciso recapito;

c) i documenti annessi alle domande;

d) che accettano qualsiasi destinazione.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità di cui al n. 9 dell'art. 4.

Art. 3.

Potranno prendere parte al concorso:

a) gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione marittima di categoria inferiore in servizio al 30 settembre 1922;

b) gli altri cittadini italiani che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, il limite stesso è elevato ad anni 39.

Per coloro che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione, si prescinde da qualsiasi limite di età;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato.

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal Prefetto, o dal Sottoprefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato dell'esito definitivo di leva;

6° diploma originale di licenza di Istituto nautico, oppure di licenza di Istituti professionali di 3° grado o di Istituto tecnico.

---

(1) Il ruolo organico del personale civile tecnico del Regio istituto idrografico della Regia marina comprende i seguenti posti:

Capi tecnici aggiunti con lo stipendio da L. 7000 a L. 9500 oltre L. 500 di supplemento di attività. Si può essere promossi capi tecnici dopo 4 anni.

Capi tecnici con lo stipendio da L. 9500 a L. 11,600 raggiungibile in 13 anni oltre L. 600 di supplemento di attività. Si può essere promossi primi capi tecnici per concorso dopo 5 anni di effettivo servizio nel grado di capo tecnico.

Primi capi tecnici con lo stipendio da L. 11,600 a L. 13,700 raggiungibile in 13 anni, oltre L. 800 di supplemento di attività. Si può essere promossi capi tecnici principali per merito comparativo senza limite di anzianità.

Capi tecnici principali con lo stipendio da L. 13,700 a L. 16,000 raggiungibile in 12 anni, oltre L. 1000 di supplemento di attività.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di Istituti corrispondenti della cessata monarchia austro-ungarica;

7° fotografia di data recente autenticata e legalizzata sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome;

8° quietanza dell'ufficio del Registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di L. 25;

9° gli invalidi di guerra oltre ai suddetti documenti, devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che dev'essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Della presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esenti i concorrenti invalidi di guerra, i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 6.

Per i candidati al posto di capo tecnico aggiunto per la specialità idrografo è richiesta la buona conoscenza della lingua tedesca, da comprovarsi con esame scritto ed orale.

A parità di condizioni sarà data la preferenza ai candidati che, oltre alla licenza di Istituto nautico, posseggano anche il diploma di patente.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

Direttore del Regio istituto idrografico, presidente.

Due capi reparti del Regio istituto idrografico, due capi tecnici capi officina, membri.

Alla Commissione sarà aggregato anche, per il solo esame di lingua tedesca dei candidati alla specialità idrografi, un professore di lingua tedesca nelle scuole medie.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in prove scritte, prove grafiche e orali, giusta i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a Genova e le prove scritte si svolgeranno nei primi giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 10.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova.

L'ammissione alle prove orali e all'idoneità è regolata dall'articolo 39 del R. decreto n. 2960 precedentemente citato.

Art. 11.

I posti messi a concorso:

1° saranno conferiti in ordine di merito ai candidati idonei di cui alla lettera a) dell'art. 3;

2° il 10 % al massimo del ruolo organico sarà riservato agli aspiranti invalidi di guerra dichiarati idonei;

3° la metà, al massimo, dei posti che risulteranno vacanti, dopo quelli concessi ai concorrenti di cui ai numeri 1 e 2 di questo articolo, sarà riservata ai concorrenti, risultati idonei, che abbiano partecipato alla guerra 1915-18 in qualità di combattenti ai sensi del 2° comma dell'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e relative modificazioni;

4° i rimanenti posti messi a concorso saranno conferiti ai giovani non appartenenti alle categorie suddette.

La Commissione giudicatrice formulerà distinte graduatorie per ciascuna delle categorie di candidati sopra menzionate, per ordine di punti, fino a raggiungere il numero dei posti messi a concorso per ciasuna specialità. A parità di punti si applicherà la norma dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le graduatorie dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto del Ministro per la marina e pubblicate sul Foglio d'ordini del Ministero.

Il Ministero della marina potrà provvedere alla sostituzione di coloro tra i dichiarati vincitori del concorso che non raggiungessero entro il termine stabilito la residenza loro assegnata.

Tale sostituzione sarà effettuata mediante assunzione in servizio, in ordine di graduatoria, di altrettanti candidati dichiarati idonei.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno, con decreto Ministeriale, assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale per ciascuna specialità stabilito dalle tabelle in vigore.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcuno indennizzo.

Art. 13.

Durante il periodo di esperimento, verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile di L. 450 lordo. Tuttavia il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e le indennità temporanee mensili, senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1924.

Il Ministro per la marina.
REVEL.

Programmi di esame.
(scritto e orale).

Per disegnatore topografo:

a) strumenti e metodi usati per il rilievo del terreno tanto colla celerimensura che colla tavola pretoriana:

b) esecuzione pratica del disegno impiegando gli elementi raccolti nelle operazioni di rilievo, riduzione di un disegno da una scala ad un'altra, scrittura di caratteri tipo stampa.

Per idrografo:

a) documenti nautici in uso sulle navi;
b) verifica e aggiornamento dei documenti predetti;
c) compilazione e interpretazione degli avvisi ai naviganti;
d) lingua tedesca.

Il Ministro per la marina.
REVEL.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.